

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1501**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRIMIO, RAFFAELLI, CANESTRI, TAORMINA, ALINI,  
BALLARDINI, BOIARDI, GASTONE, MUSSA IVALDI VER-  
CELLI, PAGLIARANI***Presentata il 28 maggio 1969***Ordinamento dei circoli ricreativi e culturali, delle loro  
associazioni nazionali e istituzione del Servizio nazionale  
attività ricreative e culturali (SNARC)**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La presente proposta di legge ha lo scopo di superare l'attuale situazione anomala, che vige nel settore dell'associazionismo ricreativo e culturale, attraverso una regolamentazione giuridica, che corrisponda ai principi della Costituzione e che permetta una definizione di questo settore così importante della vita sociale.

Infatti, lo *status* giuridico dell'ENAL risale al decreto luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624 — quindi precedente la emanazione della Costituzione — decreto che si limita in sostanza a modificare in ENAL la siglatura dell'O.N.D., istituita dal fascismo con legge 24 maggio 1934, n. 817.

A questa grave situazione giuridica, di cui troviamo riscontro in tutto il settore legislativo concernente i problemi del tempo libero e della gioventù, nonché alcuni mezzi di comunicazione di massa e istituzioni culturali (basta pensare che la medesima situazione è rilevabile per il Comitato olimpico nazionale italiano e per l'Alto commissariato della gioventù italiana, per la RAI-TV, per la Biennale di Venezia, ecc.) si aggiunge la mancanza di

una politica di stimolo e incentivazione dell'associazionismo ricreativo e culturale da parte dello Stato, che dal dopoguerra ad oggi ha demandato i suoi compiti all'ENAL.

Questa organizzazione ha svolto un'azione del tutto inadeguata alla realtà associazionistica del Paese, alle esigenze di elevamento culturale e ricreativo delle masse popolari e ha condotto un'attività del più vieto dopolavorismo, limitandosi a trascinare stancamente formule tradizionali del periodo fascista. Inoltre, il provvedimento di affidare nuovamente la gestione dell'ente ad un commissario, al fine di ristrutturarlo in maniera più funzionale e democratica, non ha avuto i risultati sperati, tanto è che il mandato commissariale è stato protratto ai due anni ed il progetto di riforma approntato non è ancora a conoscenza del Parlamento.

Per tutti questi motivi la proposta di legge all'articolo 28 prevede l'abolizione dell'ENAL.

Con la ventennale carenza dell'ente di Stato contrasta positivamente la realtà del movimento associativo italiano per la cultura e la ricreazione di massa, che conta oggi da

10 a 20 mila circoli circa, associati in grandi associazioni a carattere nazionale quali l'ARCI, le ACLI, l'ENDAS, la Cooperazione, ecc.; a questi, inoltre, vanno aggiunti più di 2.000 circoli aziendali e dei lavoratori. L'imponente numero di queste organizzazioni, che si è sviluppato negli ultimi 15 anni, ha svolto e svolge un'opera insostituibile di democrazia, di elevamento culturale, di impegno civile, riprendendo la ricca tradizione delle associazioni dei lavoratori che sorsero alla fine del secolo scorso e che il fascismo, fin dal suo primo apparire, s'impegnò a distruggere non soltanto politicamente, ma anche materialmente.

Dalla Liberazione ad oggi questi circoli, nonostante la carenza di agevolazioni da parte dello Stato ed anzi spesso ostacolati dall'ENAL nella loro attività, hanno costituito le forme più valide di espressione autonoma culturale e ricreativa dei cittadini, e quindi sono da considerarsi, obiettivamente, tra le manifestazioni più vive della democrazia di base. In essi i cittadini trovano rispondenza alle proprie esigenze di socialità, sviluppano relazioni interpersonali, sono stimolati al dibattito, alla visione critica dei fatti sociali, politici, culturali, ricreativi, sportivi e, di conseguenza, ne prendono più avvertitamente coscienza. Per questo l'azione di queste organizzazioni, qualunque sia la loro ispirazione, sia cattolica sia marxista, ha contrastato la spinta all'individualismo, all'appiattimento conformista delle coscienze, alla cattura del tempo libero con cui la società dei consumi indotti tenta di proseguire lo sfruttamento del lavoratore nel periodo di impegno extralavorativo.

La presente proposta di legge intende aggranziare questi importanti strumenti di reale democrazia di base ad un altro essenziale istituto di vita democratica: l'ente locale.

La programmazione dello sviluppo economico e sociale, per rispondere validamente alle esigenze della popolazione, dovrà scaturire dalle istanze a livello regionale e comprensoriale: nella presente proposta di legge è previsto il coordinamento della azione di base a queste due soglie, al fine di inserire nel modo più opportuno, cioè nel momento della formazione dei piani di intervento, le iniziative necessarie per il tempo libero dei lavoratori.

Una commissione, espressione del consiglio comunale, infine, verificherà i requisiti, che dovranno presentare i circoli, e cioè l'assenza di finalità lucrose e speculative, il carattere elettivo delle cariche dirigenti, l'asso-

luta volontarietà dell'adesione dei soci. Questa commissione, se da una parte potrà fornire maggiori garanzie sulla effettiva natura del circolo, dall'altra dovrà rendere più sensibili gli amministratori locali alle esigenze culturali e ricreative della cittadinanza.

La stessa sensibilità e, di conseguenza, incentivazioni tramite agevolazioni, facilitazioni e finanziamenti è sollecitata da parte dello Stato. La presente proposta di legge tende a dare una organicità a questo intervento dello Stato, assicurando — nello stesso tempo — la autonomia e la libertà di scelta dei cittadini, e il rispetto, secondo il dettato costituzionale, delle diverse ideologie cui si ispirano i singoli circoli o le centrali nazionali.

Lo SNARC (Servizio nazionale attività ricreative e culturali) è previsto, quindi, quale organismo federativo delle associazioni nazionali, in seno al quale si attui e si rispetti il principio della parità dei diritti e dei doveri delle organizzazioni associazionistiche nazionali, senza il predominio di nessuna di esse.

Esso ha funzioni di coordinamento tra le varie centrali ed è il tramite attraverso cui le agevolazioni e i finanziamenti dello Stato giungono a tutti i circoli iscritti negli albi comunali e alle associazioni circolistiche. La verifica dei requisiti di non lucrosità, di vita democratica interna alle organizzazioni nazionali, non permette allo SNARC di interferire nelle attività delle stesse.

Le soluzioni che prospettiamo per la regolamentazione del movimento dei circoli ricreativi e culturali non hanno il requisito di completa novità, ma si rifanno in parte a concetti che hanno ispirato altre proposte di legge presentate nelle precedenti legislature dai colleghi Pieraccini, Di Vittorio, Santi, Jacometti, Barbieri, Storchi, Raffaelli, Scarpa, Novella, Mosca e, nella presente, dall'onorevole Foschi.

La presente proposta di legge, oltre a presentare una nuova e organica regolamentazione della materia, stabilisce il principio di libertà di associazione, a prescindere da qualsiasi imposizione o discriminazione politica ed ideologica del potere esecutivo, secondo lo spirito e la lettera della Costituzione e quindi favorisce la completa democratizzazione delle organizzazioni, che alcune categorie di lavoratori (ferrovieri, postelegrafonici, elettrici, ecc.) hanno costituito e che, oggi, vengono gestite non autonomamente, ma con continue interferenze delle direzioni aziendali. Queste fanno discendere il loro controllo, che in molti casi diventa concreta direzione delle iniziative, dal fatto che versano contributi per i

circoli aziendali; la pretesa è del tutto arbitraria in quanto queste contribuzioni sono parte del salario indiretto dei lavoratori e vengono considerate dalle direzioni aziendali nel conteggio del costo del prodotto.

Il finanziamento del movimento associativo tramite lo SNARC, previsto all'articolo 23, si basa su un contributo annuo dello Stato e dall'utile derivante dal concorso Enalotto.

Nel raccomandare alla Camera dei deputati l'accoglimento della presente proposta di legge, ci appare necessario sottolineare l'urgenza della sua approvazione, poiché l'esigenza di riorganizzare e strutturare su nuove basi democratiche la legislazione, che regola l'associazionismo ricreativo e culturale, è ormai improcrastinabile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ORDINAMENTO DEI CIRCOLI

##### ART. 1.

I circoli ricreativi e culturali, aventi sede nelle aziende statali, municipalizzate o private, negli istituti scolastici, nei rioni e nei villaggi, sono associazioni senza personalità giuridica e senza scopo di lucro e sono regolati dalla presente legge.

##### ART. 2.

Ogni circolo deve darsi uno statuto che stabilisca:

- 1) volontarietà dell'adesione e del recesso dei soci;
- 2) elettività di tutte le cariche sociali;
- 3) gli scopi per i quali il circolo opera.

Il circolo non deve perseguire finalità di lucro.

##### ART. 3.

Possono essere soci dei circoli ricreativi e culturali i lavoratori, gli studenti, i cittadini che abbiano compiuto i 14 anni. Il numero minimo dei soci è di 50.

##### ART. 4.

Organi del circolo sono:  
l'assemblea dei soci;  
il consiglio direttivo;  
il presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'associazione;  
il collegio sindacale.

**ART. 5.**

Le entrate dei circoli sono costituite da contributi associativi individuali, determinati dall'assemblea, da contributi dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni e da proventi delle attività dei circoli. I circoli aziendali usufruiranno a titolo di salario indiretto di un contributo della direzione aziendale sulla base di trattative sindacali o per legge.

Tali contributi non comportano attività di controllo da parte degli eroganti.

**ART. 6.**

L'assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

**ART. 7.**

Presso ogni comune è istituito un albo dei circoli; la iscrizione all'albo vale come riconoscimento del circolo ai fini della presente legge.

L'albo è tenuto da una commissione comunale così composta:

- a) per i comuni fino a 10 mila abitanti:
  - 1) dal sindaco, presidente, o da un suo delegato;
  - 2) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
  - 3) da tre membri rappresentanti i circoli, nominati dall'assemblea dei circoli stessi;
- b) per i comuni da 10 mila a 100 mila abitanti:
  - 1) dal sindaco, presidente, o da un suo delegato;
  - 2) da quattro consiglieri comunali, di cui due di minoranza;
  - 3) da sette membri rappresentanti i circoli, nominati dall'assemblea dei circoli stessi;
- c) per i comuni superiori a 100 mila abitanti:
  - 1) dal sindaco, presidente, o da un suo delegato;
  - 2) da otto consiglieri comunali, di cui quattro di minoranza;
  - 3) da tredici membri rappresentanti i circoli, nominati dall'assemblea dei circoli stessi.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal segretario comunale.

**ART. 8.**

La commissione comunale può disporre accertamenti per controllare la sussistenza e la permanenza dei requisiti, di cui agli articoli 2 e seguenti. Ove accerti la carenza di uno o più di essi, assegna un termine di mesi 3, per la regolarizzazione, se necessario, anche modificando lo statuto e integrando o riducendo le proprie attività.

Qualora il circolo, trascorso detto termine, non ottemperi alle prescrizioni della commissione, non è iscritto all'albo o è da esso cancellato.

I rilievi della commissione comunale devono essere comunicati all'assemblea dei soci regolarmente convocata.

**ART. 9.**

I circoli ricreativi e culturali iscritti all'albo comunale godono dell'esenzione:

- 1) dalla tassa di bollo e di registro;
- 2) dall'imposta di ricchezza mobile;
- 3) dall'imposta generale sull'entrata in abbonamento.

Ottengono, con domanda diretta all'autorità di pubblica sicurezza competente, vistata dal sindaco, la licenza per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori del rapporto limite dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**CAPO II**

**ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI  
NAZIONALI DEI CIRCOLI**

**ART. 10.**

I circoli ricreativi e culturali, di cui al capo I della presente legge, possono costituire associazioni od enti a carattere nazionale od aderire ad associazioni od enti a carattere nazionale già esistenti, aventi lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale, sociale e fisico dei cittadini attraverso il coordinamento, il sostegno e l'integrazione dell'attività dei circoli aderenti.

**ART. 11.**

Gli statuti delle associazioni o degli enti nazionali dei circoli ricreativi e culturali devono uniformarsi ai seguenti principi:

- a) natura privatista dell'ente;
- b) elettività di tutte le cariche:

c) volontarietà dell'adesione o del recesso dei circoli.

Le associazioni o enti nazionali non devono perseguire finalità di lucro.

ART. 12.

Le entrate delle associazioni o degli enti nazionali dei circoli ricreativi e culturali sono costituite dalle quote di adesione dei circoli aderenti, dai contributi fissati dallo SNARC, da contributi di privati o di enti pubblici, da donazioni o da lasciti, nonché da proventi dalle attività istituzionali.

CAPO III

IL SERVIZIO NAZIONALE  
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

ART. 13.

È istituito, con sede in Roma, il Servizio nazionale attività ricreative e culturali (SNARC) cui possono aderire tutte le associazioni e gli enti di cui al capo II della presente legge.

Lo SNARC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 14.

Lo SNARC persegue i propri fini istituzionali:

a) favorendo attività ed iniziative rivolte alla ricreazione dei lavoratori e al loro sviluppo culturale, sociale e fisico, agevolando, nel rispetto delle rispettive autonomie e libertà, le attività delle associazioni e dei circoli di cui ai capi I e II della presente legge;

b) divenendo organo di consulenza permanente nei confronti dell'Amministrazione pubblica su tutti i provvedimenti aventi attinenza con i problemi dell'associazionismo ricreativo e culturale;

c) elaborando annualmente una relazione sullo stato della politica della ricreazione sociale nonché un piano programmatico di opere e iniziative da assumere nel settore mediante le associazioni e gli enti interessati.

ART. 15.

Le associazioni e gli enti a carattere nazionale esistenti, o costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, che curano inte-

ressi concernenti la ricreazione dei lavoratori e lo sviluppo culturale, sociale e fisico dei medesimi, mediante l'attività dei circoli ricreativi e culturali, sono ammessi a far parte dello SNARC, a loro domanda e dietro semplice accertamento da parte del consiglio di amministrazione dello SNARC della esistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 della presente legge, purché siano costituiti da almeno 300 circoli iscritti agli albi comunali, dislocati in almeno 50 province o 10 regioni.

Per accertare la sussistenza delle suddette condizioni il consiglio di amministrazione dello SNARC potrà valersi dell'ausilio della commissione centrale per la cooperazione esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A nessuna associazione, che abbia i requisiti sopra citati, può essere rifiutata l'adesione allo SNARC.

Ogni associazione, che presenta domanda di adesione allo SNARC, deve depositare presso il consiglio di amministrazione il proprio statuto. Lo SNARC non distribuisce tessere.

#### ART. 16.

Agli effetti tributari, lo SNARC e le associazioni nazionali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva, turistica delle associazioni aderenti allo SNARC è riconosciuto il carattere di utilità pubblica e tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni.

#### ART. 17.

Sono organi dello SNARC:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il collegio dei sindaci revisori dei conti.

#### ART. 18.

Il presidente dello SNARC, designato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Ha la rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione, convocato di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, e dura in carica 3 anni.

**ART. 19.**

Il consiglio di amministrazione è composto da 25 membri, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, per 4/5 su designazione dei membri delle associazioni aderenti allo SNARC e in proporzione al numero degli iscritti e dei circoli affiliati, e per il rimanente quinto su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative.

Partecipano al consiglio di amministrazione con funzione consultiva i rappresentanti designati da ognuno dei seguenti ministeri: pubblica istruzione, turismo e spettacolo, trasporti, sanità, esteri, bilancio e programmazione, finanze, lavori pubblici, interno, lavoro e previdenza sociale; dalla Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; dal CONI, dalla RAI-TV.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

**ART. 20.**

Il collegio dei sindaci revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica un triennio ed è composto da 5 sindaci scelti tra i magistrati della Corte dei conti e i presidenti dei circoli.

**ART. 21.**

Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

b) procede, con le modalità previste dall'articolo 16, all'ammissione di nuove associazioni;

c) stabilisce programmi di agevolazioni e finanziamento per attività ricreative, culturali, sportive e turistiche e per la realizzazione di strutture per il tempo libero predisposte dalle associazioni aderenti allo SNARC nel quadro di un armonico sviluppo dell'associazionismo ricreativo e culturale in tutto il territorio nazionale;

d) stipula convenzioni con società, enti o privati per la concessione di facilitazioni ai soci dei circoli per l'accesso a spettacoli di ogni tipo, per l'uso di servizi di trasporto o comunque per l'esercizio di attività ricreative, culturali o sportive, senza limitare la autonomia di ogni associazione aderente;

e) decide sulla accettazione di donazioni e lasciti:



f) nomina a maggioranza di due terzi il direttore generale dell'ente;

g) stabilisce gli organici degli uffici centrali, approva il regolamento del personale, ne cura la disciplina, ne delibera il trattamento.

ART. 22.

Tutte le associazioni aderenti allo SNARC devono usufruire delle stesse agevolazioni e concessioni previste dalla presente legge.

I finanziamenti, le facilitazioni creditizie e simili devono essere attribuiti alle associazioni aderenti tenuto conto del numero dei loro soci e dei circoli affiliati.

ART. 23.

Le entrate sono costituite:

a) da un contributo annuo dello Stato determinato annualmente con la legge del bilancio;

b) dall'utile derivante dall'introito totale del concorso pronostici Enalotto e dal Fondo lotto e lotterie;

c) da contributi, donazioni e lasciti di privati ed enti pubblici;

d) da entrate per servizi prestati.

ART. 24.

Il Servizio per le attività ricreative e culturali (SNARC) si articola a livello comprensoriale e regionale in organismi, di cui fanno parte i rappresentanti regionali e locali delle associazioni aderenti allo SNARC.

Il compito di questi organismi è di conoscere ed informare il consiglio d'amministrazione sulla situazione e le esigenze regionali e comprensoriali del movimento associativo e delle strutture di tempo libero; di collaborare con l'ente regionale e le amministrazioni comunali e provinciali nel programmare la politica di tempo libero di tali istanze; di verificare e controllare la realizzazione di attrezzature per il tempo libero ammesse ad usufruire delle agevolazioni e dei finanziamenti predisposti dallo SNARC.

ART. 25.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

**ART. 26.**

Entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate le norme di attuazione, e entro 6 mesi dovrà essere approvato lo Statuto dell'ente.

**ART. 27.**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni od enti nazionali dei circoli ricreativi e culturali aderenti o che intendono aderire allo SNARC devono redigere o modificare i propri statuti in armonia con le norme della presente legge.

**ART. 28.**

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) è soppresso.

**ART. 29.**

Lo SNARC succede nel patrimonio attivo e passivo dell'ENAL. I beni acquisiti dallo SNARC dovranno essere dati in godimento e in uso agli enti o associazioni nazionali aderenti ad esso.

Sono nulle le donazioni fatte all'Opera nazionale dopolavoro da circoli e associazioni ad essa aderenti. Sono altresì nulle le cessioni fatte all'OND da detti circoli e associazioni quando il valore del bene ceduto supera notevolmente il prezzo pagato o quando il pagamento non è avvenuto con mezzi normali.

**ART. 30.**

Il personale dipendente dall'ENAL sarà assunto dallo SNARC su deliberazione del consiglio di amministrazione nei limiti del proprio organico e mediante concorsi riservati. Alla residua parte del personale sarà garantita la possibilità di impiego nell'amministrazione pubblica.

**ART. 31.**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione centrale per la cooperazione, esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accerta il diritto delle associazioni, enti o sodalizi, che ne facciano richiesta, di aderire allo SNARC, verificando che sussistano le condizioni disposte dagli articoli 10 e 11 della presente legge.